



<https://www.fpcgil.it/?home>

### **DIS-COLL: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**

La legge riconosce ai collaboratori coordinati e continuativi un'indennità di disoccupazione mensile denominata **DIS-COLL**, la cui sostenibilità della misura è stata data da un incremento dell'aliquota contributiva dovuta dagli iscritti alla gestione separata INPS dello 0,51%.

**Lavoratori destinatari della misura.** L'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso INPS, inclusi i titolari di assegni e dottorati di ricerca con una borsa di studio, inizialmente esclusi dalla platea e successivamente inseriti a far data dal 1° luglio 2017.

Seno, fra gli altri, **esclusi** dai beneficiari:

- gli iscritti a gestioni diverse dalla Gestione Separata INPS
- pensionati;
- titolari di partita IVA, fatto salvo che non provvedono alla chiusura della partita iva prima di presentare la domanda.

**Requisiti necessari per accedere all'indennità.** I requisiti soggettivi per fruire dell'indennità sono:

#### **1) Trovarsi in stato di disoccupazione**

Si considerano disoccupati coloro che rilasciano la DID e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.

Nel caso del lavoro dipendente la soglia di reddito di riferimento è pari a € 8.145 annui, mentre nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui. La DID potrà essere rilasciata al momento della presentazione della pratica DIS-COLL.

#### **2) Accredito contributivo di almeno una mensilità**

Per l'accesso all'indennità gli interessati devono far valere almeno un mese di contribuzione alla Gestione separata INPS. La sussistenza del requisito va verificata nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione.

A tal fine si considerano validi anche i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità.

La fruizione della prestazione di DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione del disoccupato alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego.

**Il calcolo della Dis-Col.** La base di calcolo dell'ammortizzatore sociale è il reddito imponibile ai fini previdenziali (che si evince dai versamenti contributivi) relativo all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione e l'anno civile precedente.

L'importo del reddito così determinato dovrà essere diviso per il numero di mesi di contribuzione presenti nel medesimo arco temporale, ottenendo così il reddito medio mensile.

L'INPS fissa in **€ 1.250,87** per il **2022** la retribuzione mensile di riferimento (rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat), per il calcolo dell'indennità.

- se il reddito mensile è pari o inferiore all'importo di riferimento INPS, la DIS-COLL è pari al 75 % del suddetto reddito mensile;
- se il reddito mensile è superiore all'importo di riferimento INPS, la misura dell'indennità è pari alla somma del 75% del suddetto reddito di riferimento INPS e del 25% della differenza tra reddito effettivo e reddito di riferimento.
- le misure come sopra delineate si riducono in misura pari al 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

La misura della DIS-COLL non può comunque superare l'importo mensile massimo di **€ 1.360,77** (rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente).

Per i periodi di fruizione dell'indennità non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

**Meccanismo di riduzione della prestazione (cd. Décalage).** L'indennità DIS-COLL subisce il meccanismo di progressiva riduzione nella misura del 3% con una decorrenza che dipende dal momento in cui si è verificato l'evento di disoccupazione.

Infatti, per gli eventi di disoccupazione verificatisi **fino al 31 dicembre 2021**, la riduzione del 3% dell'indennità decorre dal primo giorno del quarto mese successivo all'evento stesso (quindi a partire dal 91° giorno di indennità)

Per gli eventi di disoccupazione **verificatisi dal 1° gennaio 2022**, la riduzione decorre dal primo giorno del sesto mese successivo all'evento stesso (quindi a partire dal 151° giorno di indennità).

Con evento di disoccupazione si intende la cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo al trattamento di disoccupazione.

**Durata della Dis-Coll.** La durata del trattamento di disoccupazione dipende dal momento in cui si è verificato lo stato di disoccupazione.

Infatti per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati fino al 31 dicembre 2021 la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione dal rapporto di lavoro fino alla data di cessazione effettiva del rapporto di collaborazione.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

**Dal 1° gennaio 2022** la durata della DIS-COLL sarà esattamente pari ai mesi di contribuzione (non più la metà) accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la cessazione dal rapporto di lavoro fino alla data di cessazione effettiva del rapporto di collaborazione.

| DURATA DIS-COLL          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fino al 31 dicembre 2021 | metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio a.p. |
| Dal 1° gennaio 2022      | Pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio       |

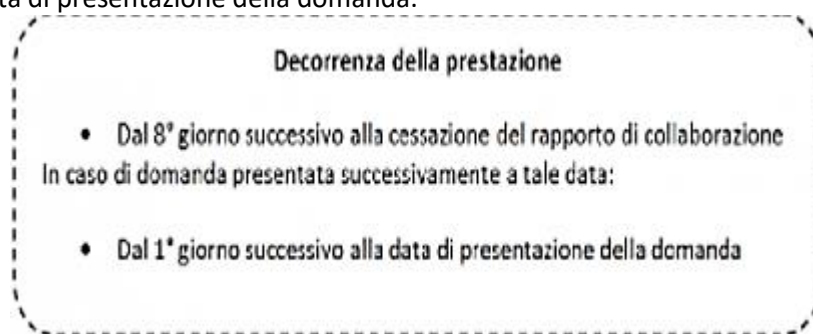
Diverse disposizioni anche per quanto riguarda la durata massima del trattamento, sulla base della data dell'evento di disoccupazione.

Per quelli intervenuti a partire **dal 1° gennaio 2022** la durata massima del trattamento di disoccupazione non potrà superare i 12 mesi, mentre per gli eventi precedenti che si sono verificati fino al 31 dicembre 2021 la durata massima era stata fissata nell'ordine dei sei mesi.

| DURATA MASSIMA           |         |
|--------------------------|---------|
| Fino al 31 dicembre 2021 | 6 mesi  |
| Dal 1° gennaio 2022      | 12 mesi |

**Domanda, decorrenza, erogazione della prestazione.** La domanda di DIS-COLL deve essere presentata all'INPS in via telematica, la presentazione deve avvenire entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

La decorrenza del diritto alla fruizione spetta dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o, qualora la domanda sia presentata in un momento successivo a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.



Se durante il rapporto di collaborazione insorge un evento di maternità, o degenza ospedaliera indennizzato, il termine dei 68 giorni decorre dalla data in cui cessa la maternità o la degenza.

Se tali eventi insorgono entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità/degenza.

In tutti questi casi, l'indennità decorre dall'ottavo giorno dal termine del periodo di maternità degenza indennizzabili.

**Contributi figurativi.** Sulle DIS-COLL riferite ad eventi di disoccupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2021, non viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

La Legge di Bilancio 2022 riconosce invece la contribuzione figurativa per trattamenti di rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità dell'anno in corso.

**A decorrere dal 2022**, inoltre, i periodi di contribuzione figurativa riconducibili alla DIS-COLL sono considerati utili ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

**Condizionalità.** L'erogazione della prestazione è condizionata da:

- 1) permanenza dello stato di disoccupazione,
- 2) regolare partecipazione ad iniziative di attività lavorative e di percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Con Decreto Legislativo saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di una nuova occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

#### **Dis-Coll e nuova occupazione. Nuovo contratto subordinato**

Quando il beneficiario dell'indennità DIS-COLL instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato, il diritto all'indennità si conserva a seconda della durata del rapporto di lavoro subordinato:

- pari o inferiore a cinque giorni: l'indennità viene sospesa d'ufficio (in base alle comunicazioni obbligatorie inviate) Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa;
- superiore a cinque giorni: l'indennità viene cessata e decade.

**Nuovo rapporto di lavoro autonomo.** Nel caso in cui durante il periodo di percezione della DIS-COLL si intraprenda una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, la conservazione del diritto all'indennità dipende dall'ammontare del nuovo reddito prodotto.

In caso di reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, è prevista la riduzione dell'indennità in misura dell'80%

Il beneficiario deve comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito previsionale. La mancata comunicazione del reddito nel termine suddetto comporta la decadenza del beneficiario dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

#### **Obbligo del lavoratore beneficiario**

| <b>Obbligo del lavoratore beneficiario</b>                               |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Comunicazione all'INPS reddito di lavoro autonomo o di impresa previsto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività                                                                                 |
| Riduzione DIS-COLL                                                       | 80% del reddito comunicato rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità (se antecedente, la fine dell'anno) |
| Conguaglio e dichiarazione dei redditi                                   | Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi la riduzione è ricalcolata d'ufficio                                                                                               |
| Lavoratore che non presenta la dichiarazione dei redditi perché esentato | Deve comunicare all'INPS tramite un'autodichiarazione il reddito ricavato dall'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo                        |
| Mancata presentazione dell'autodichiarazione                             | Il lavoratore deve restituire DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale                                                                  |

#### **Dis-Coll**

| <b>DIS-COLL</b>    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficiari</b> | Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.<br>Assegnisti e dottorandi con borsa di studio. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esclusi</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministratori</li> <li>• Sindaci</li> <li>• Pensionati</li> <li>• Titolari di partita IVA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisiti</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione</li> <li>• Lavoratori che possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Calcolo della DIS-COLL</b> | <p>L'indennità di disoccupazione DIS-COLL:</p> <p>a) è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi</p> <p>b) L'importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore al reddito di riferimento stabilito annualmente dall'INPS</p> <p>c) Se il reddito medio mensile supera il reddito di riferimento stabilito annualmente dall'INPS, l'indennità di disoccupazione sarà pari al 75% dello stesso + il 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e quello di riferimento</p> <p>N.B.: L'ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare l'importo stabilito annualmente dall'INPS</p> <p>N.B.: L'importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente</p> <p>N.B.: A partire dal 1° giorno del quarto mese (eventi al 31 dicembre 2021) o sesto mese (eventi dal 1° gennaio 2022) di fruizione, l'importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni mese, del 3%</p> |
| <b>Durata del beneficio</b>   | <p>La corresponsione della DIS-COLL ha durata pari ad un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione (per gli eventi dal 1° gennaio 2022) o pari alla metà del numero di mesi (per gli eventi fino al 31 dicembre 2021) accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto.</p> <p>Nel periodo di erogazione del beneficio non sono riconosciuti i Contributi Figurativi per gli eventi fino al 31 dicembre 2021, sono invece riconosciuti per il trattamento riferito ad eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>La domanda</b>             | <p>All'INPS, in modalità telematica.</p> <p>La richiesta deve pervenire entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Decorrenza di</b>          | Il periodo di fruizione della DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>erogazione</b>            | cessazione del rapporto di lavoro.<br>Se la domanda viene presentata successivamente a tale data, il periodo di fruizione decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condizioni</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato di disoccupazione</li> <li>• Partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego</li> <li>• Ricerca attiva di un'occupazione</li> <li>• Reinserimento nel tessuto produttivo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Decadenza</b>             | Il beneficio decade quando il soggetto beneficiario trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni.<br>Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene <b>sospesa</b> d'ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autoimprenditorialità</b> | Se il soggetto beneficiario intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un <b>reddito inferiore</b> al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsionale, a pena di decadenza del diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.<br>In questo caso l'indennità viene ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno |

**Trattamento fiscale.** L'indennità di disoccupazione DIS-COLL è considerata reddito imponibile alla stregua dei redditi sostituiti reintegrati e quindi soggetta al regime della tassazione ordinaria e con il riconoscimento delle detrazioni.

**Effetti sulla contribuzione alla gestione separata.** Dal 1° gennaio 2022 per il finanziamento della DIS-COLL, viene modificata a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota a carico dei soggetti il cui rapporto di lavoro dà diritto al trattamento, che passa dallo 0,51%, comunque valida sino al 31 dicembre 2021, al 1,61% previsto per le prestazioni di disoccupazione NASPI.

I soggetti iscritti alla gestione separata, compresi anche gli esclusi dalla DIS-COLL contribuiranno alla gestione separata con un carico contributivo complessivo pari al 33,72% al quale si aggiunge il contributo riferito al finanziamento DIS-COLL.

A cura di Antonio Marchini